

AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPORTAZIONE E DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI NON RINNOVABILI NELL'ANNO 2001
(DLGS. 16 marzo 1999 n.79, Decreto Ministro Industria 11.11.1999
e Decreto Ministro Attività Produttive 18.03.2002)

Il Decreto 11 novembre 1999 del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato recante *“Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 99 n° 79”* assegna alla nostra Società, Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., una serie di compiti di gestione, regolamentazione e controllo del sistema dei c.d. Certificati Verdi.

Il Decreto 11 novembre 1999 (Art. 3), così come modificato dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.03.2002, ci assegna in particolare il compito di ricevere, a partire da quest'anno, le autocertificazioni di importatori e produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili.

Gli importatori e i produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili soggetti all'obbligo di cui all'articolo 11 del DLGS 79/99, trasmettono pertanto entro il 31 maggio 2002 al Gestore della rete di trasmissione nazionale, autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili per l'anno 2001, utilizzando per traccia il modello di cui in allegato.

Nell'autocertificazione, sottoscritta dal proprietario o da un rappresentante legale della società, va evidenziata separatamente l'energia elettrica importata e quella prodotta in ciascun impianto qualora complessivamente siano superati i 100 (cento) GWh (milioni di kWh), al netto delle esportazioni, della cogenerazione - così come definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ⁽¹⁾ - e degli autoconsumi di centrale conteggiati secondo la normativa vigente. Nel modello allegato, da inviare all'indirizzo in epigrafe, va altresì specificato il produttore e/o importatore e, per facilitare le comunicazioni, si raccomanda di indicare il nominativo di una persona da contattare.

Roma, 26 marzo 2002

⁽¹⁾ L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emesso il 19/3/2002 la Delibera n. 42/02: “Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79”.